

COMUNE di SOZZAGO
Provincia di Novara
(Servizio Ufficio Tecnico)

**“RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’ EDIFICIO
COMUNALE EX-CIRCOLINO: SERRAMENTI ESTERNI”**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Foglio patti e condizioni

Agosto 2018

FOGLIO di PATTI e CONDIZIONI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori necessari per le opere di "Restauro e Risanamento Conservativo dell' Edificio Comunale Ex-Circolino: serramenti esterni"

Art. 2 – FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO Il contratto, ai sensi dell'art.53 comma 4 periodi quarto e quinto del Codice dei contratti Dlgs n.163/2006 e smi e dell'art.43 comma 7 del DPR N.207/2010, è stipulato a: CORPO e A MISURA

L'importo dei lavori a base d'asta ammonta a € **26.110,00** oltre oneri per la sicurezza di € **1.044,40** per un totale complessivo di €. **27.154,40** così come meglio specificato dal preventivo di spesa. I lavori fanno capo alla categoria **OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

CATEGORIA PREVALENTE: Ai sensi dell'art. 61 e dell'art.90 del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all'allegato "A" al predetto DPR 207/2010, i lavori sono riconducibili nella 2 categoria prevalente di opere "OG.2 "e in particolare ricadono nella specifica **OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI**

Art. 3 – MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo del Codice dei contratti. L'importo contrattuale, come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. Il ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, è per lui vincolante per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

Art. 4 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI Le opere che formano oggetto dell'appalto, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione Lavori durante l'esecuzione dei lavori, possono così riassumersi.

- Impianto di cantiere e relativa segnaletica, il cartello di cantiere, WC e spogliatoio per gli operatori del cantiere, cartello di avviso agli utenti secondo le prescrizioni impartite nel PSC;
- Delimitazione dell'area interessata ai lavori;
- Rimozione dei serramenti esistenti da sostituire e smontaggio delle ante da restaurare
- Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita sui telai in opera
- Rifacimento dei nuovi serramenti e delle persiane esterne
- Restauro dei serramenti da conservare
- Montaggio e messa in opera dei serramenti finiti
- Pulizia finale del cantiere.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, rispettando le prescrizioni e le norme del presente Foglio di Patti e Condizioni nonché le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori in fase esecutiva. Nel prezzo di appalto sono comprese le forniture dei materiali occorrenti, la loro messa in opera, e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante.

Art. 5 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per le opere proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni che riterrà più opportune ed idonee per una perfetta riuscita dei lavori. Più in genere per le modalità di esecuzione dei lavori si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto edito dal Ministero dei Lavori Pubblici che qui si dà per intero riportato.

Art. 6 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE Per quanto non disciplinato dal presente Foglio di Patti e Condizioni, l'esecuzione del contratto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto OO.PP. di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.M. n. 145/2000, nel Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e nel D.Lgs. n°. 50/2016.

Art. 7 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E STIPULA DEL CONTRATTO L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverrà secondo quanto stabilito dagli artt. 95 - 96 del D. Lgs. n°. 50/2016. La stipulazione del contratto/ scrittura privata avverrà entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di invito a presentarsi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'impresa risultata aggiudicataria. Piazza Bonola, 1 -28060 SOZZAGO (NO)- tel. 0321/70176; fax 0321/70352 -c.f.: 80005250032; p.i.: 02266460035

Nel contratto, con spese a carico dell'Aggiudicataria, sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Foglio di Patti e Condizioni. L'Appaltatore, nella stipulazione del presente contratto, dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza dei contenuti e degli obblighi imposti dalla L.n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 7, della L. n. 136/2010 si obbliga a comunicare al Comune di Cremella, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, relativi al presente appalto. L'Appaltatore accetta espressamente che il presente contratto si risolva di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. L'Appaltatore si obbliga negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Art. 8 - CONSEGNA LAVORI/ TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI / PENALE PER RITARDO Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 90 (novanta) giorni successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna. La penale pecuniaria di cui all'art. 29 del Capitolato Generale, rimane stabilita nella misura di € 20,00 (Euro VENTI) per ogni giorno di ritardo all'ultimazione dei lavori.

Art. 11 - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE In corso di lavorazione non saranno ammessi certificati di pagamento. Alla fine dei lavori, verificata la regolare e perfetta esecuzione degli stessi, verrà redatta la contabilità finale. Nel periodo decorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, la Ditta avrà l'obbligo della manutenzione gratuita dei lavori eseguiti, nonché successivamente dopo il collaudo, sarà tenuta ad eseguire le altre opere che potranno essere prescritte dal collaudatore. Le opere di cui sopra saranno pagate in base ai prezzi esposti se saranno riconosciute indipendenti da difetti di costruzione e dei materiali, in caso contrario l'appaltatore dovrà provvedere a proprie spese. Congiuntamente all'ultimazione dei lavori dovrà essere prodotta certificazione di conformità inerente il predetto tratto di pubblica illuminazione. Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

Art. 12 - COLLAUDO Il collaudo finale avverrà, come indicato dall'art. 102 del Codice, entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Per la risoluzione del contratto si applicherà quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016. Nel caso di risoluzione resta stabilito che nessun compenso, indennità od altro spetterà all'impresa la quale avrà solo il diritto al pagamento dei prezzi contrattuali delle forniture e dei lavori regolarmente eseguiti, accertati ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

Art. 14 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 16, 17 e 18 del Capitolato Generale del Ministero dei Lavori Pubblici ed a quanto specificato nel presente capitolato sono a carico dell'Appaltatore, compensati nei prezzi di lavoro di cui al presente Capitolato e suoi allegati, tutti gli oneri qui appresso indicati: a) Tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali; b) Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed a terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà pertanto sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Amministrazione Comunale quanto del personale da essa preposto alla direzione dei lavori e alla sorveglianza. c) La manutenzione di tutte le opere eseguite, in pendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, Piazza Bonola, 1 -28060 SOZZAGO (NO)- tel. 0321/70176; fax 0321/70352 -c.f.: 80005250032; p.i.: 02266460035 rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato Generale. L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto dichiara espressamente di aver tenuto conto tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati nello stabilire i prezzi dei lavori.

Art. 15 - DISPOSIZIONE GENERALI RELATIVE AI PREZZI Il prezzo d'appalto, diminuito come si è detto del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Foglio patti e Condizioni, si intende accettato dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, salvo l'applicazione delle

disposizioni dei commi 2 e segg. dell'art. 133 del D.Lgs. n°. 163/2006 e ss.mm.ii., a cui si fa espressamente riferimento, anche per quanto non esplicitamente detto o richiamato nei vari articoli del presente Foglio di Patti e Condizioni.

Art. 16 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 100'000.00 euro, di cui: partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 50'000.00 euro, partita 2) per le opere preesistenti: euro 50'000.00 euro, b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1'000'000 (euro unmilione e zero centesimi). Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla

Stazione appaltante; b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, come previsto dall'art. 48 del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 17 – NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE Non è dovuto e non viene prodotto/ richiesto il “Piano di sicurezza e di coordinamento” in fase di progettazione e di realizzazione delle opere ai sensi del d.Lgs. n°. 81/08; comunque il personale impiegato nei lavori dovrà essere assicurato ai fini previdenziali, assistenziali ed infortunistici secondo la normativa vigente all'atto di esecuzione dei lavori, a cura e spese dell'appaltatore con esclusione di ogni responsabilità dell'Amm.ne Comunale. L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo, come disposto dal D.Lgs. n.81/2008, essendo prevista la presenza di una sola impresa, per la durata dei lavori inferiore a 200 uomini/giorni. Si indicano le seguenti prescrizioni minime per la sicurezza: - nelle zone d'accesso al cantiere andrà posta apposita segnaletica che indichi il divieto d'accesso ai non addetti ai lavori. - il personale utilizzato per i lavori in progetto dovrà essere dotato d'indumenti antinfortunistici necessari secondo la vigente legislazione del settore. - i macchinari utilizzati per le opere e i lavori di cui al progetto dovranno essere conformi alle vigenti norme di Legge. - il personale sprovvisto d'indumenti antinfortunistici ed i macchinari non rispondenti alle disposizioni della vigente legislazione del settore della sicurezza, saranno allontanati dall'area di cantiere e denunciati alle competenti autorità.

Sozzago, Agosto 2018